

LA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA



ANACI

Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
e Immobiliari

Marco Marchesi

La situazione attuale :

- **Dal 1 ottobre 2024 il committente DEVE** chiedere ad imprese e lavoratori autonomi la patente a crediti per la sicurezza secondo l'art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 “Decreto PNRR 4” (convertito con **Legge 56/2024**).
- **Il Decreto attuativo D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 è stato pubblicato in GU il 20.09.2024 ed entrato in vigore il 01.10.2024 (art.10 punto 1 del DM)**

Il Decreto attuativo contiene :

- le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente
- Le modalità di decurtazione e recupero dei crediti

CHI DEVE POSSEDERE LA PATENTE A CREDITI

Devono possedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza

TUS 81/08 e s.m.i. - ART. 89 Definizioni

CAPO IV *Articolo 89 - Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**ALLEGATO X**.

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

- 1) I lavori di costruzione, manutenzione, **riparazione**, demolizione, **conservazione**, **risanamento**, ristrutturazione o **equipaggiamento**, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, **in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali**, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

CAPO IV CANTIERI EDILI

Art. 88 Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

.....

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X ; *(Lettera modificata dalla LEGGE 29 luglio 2015, n.115 in vigore dal 18.8.2015 - GU n.178 del 3.8.2015)*

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1 bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

CHI DEVE POSSEDERE LA PATENTE A CREDITI

Devono possedere la patente a CREDITI le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza

CHI E' ESONERATO ?

- **coloro che effettuano mere forniture**
- **coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale;**
- **le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.**

La SOA è una Qualificazione che autorizza l'impresa del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche gare d'appalto indette per **categorie e classifiche di importo**.

Esistono 52 categorie di opere:

13 categorie riguardano opere di carattere generale

39 categorie riguardano opere specializzate

Categorie di opere generali

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia

elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A Rilevamenti topografici

OS 20-B Indagini geognostiche

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

La Qualificazione SOA si ottiene per classifiche di importo che sono le 10 qui elencate:

I classifica, fino a euro 258.000

II classifica, fino a euro 516.000

III classifica, fino a euro 1.033.000

III bis classifica, fino a euro 1.500.000

IV classifica, fino a euro 2.582.000

IV bis classifica, fino a euro 3.500.000

V classifica, fino a euro 5.165.000

VI classifica, fino a euro 10.329.000

VII classifica, fino a euro 15.494.000

VIII classifica, oltre euro 15.494.000

**NECESSARIA
PATENTE A CREDITI**

**NON NECESSARIA
PATENTE A CREDITI**

LA PATENTE A CREDITI

DM 18 settembre 2024 art. 4-5

La patente è un documento digitale e al momento del rilascio ha un **punteggio iniziale di 30 crediti**

La patente può raggiungere un **punteggio massimo di 100 crediti**

Si guadagnano crediti a seconda dell'anzianità dell'attività caratteristiche e formazione

In assenza di violazioni si recuperano in automatico **20 crediti** ogni biennio

Imprese e lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione

pari o superiore a 15 crediti

LA PATENTE A CREDITI

DM 18 settembre 2024 art. 2

Per ciascuna patente il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

LA PATENTE A CREDITI

DM 18 settembre 2024 art. 2

A seguito di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro, previo parere del Garante per la privacy, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni a :

- titolari della patente o delegati;
- pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale
- il responsabile dei lavori,
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
- ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a

01.10.2024 Entra in vigore l'obbligo

Obbligo per i committenti e Responsabili dei Lavori di richiedere la patente a crediti

Obbligo per le imprese di richiedere il documento attraverso il portale e provvisoriamente attraverso l'invio di autocertificazione via Pec.

Dal 01.11.2024 è possibile ricevere:

la richiesta della patente a crediti sul portale dell'Ispettorato del Lavoro

la patente a crediti

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

- A. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- B. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- C. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- D. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- E. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- F. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A. VISURA CAMERALE;

B. OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81;

C. D U R C ;

D. P O S ;

E. D U R F ;

F. NOMINA RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A. VISURA CAMERALE;

B. OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81;

C. DURC;

D. POS;

E. DURF;

F. NOMINA RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

A B C D Sono sempre stati documenti che dovevamo chiedere ex ART 90 Comma 9 Lett. a

ART. 157 TUS 81/08

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo :

a) verifica l'**idoneità tecnico-professionale** delle **imprese affidatarie**, delle **imprese esecutrici** e dei **lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla C.C.I.A., corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

ART. 157 TUS 81/08

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

[Aggiornamento del 5 marzo 2024: introduzione della lett. b-bis) e modifica della lett. c), comma 9, dell'art. 90 introdotta dall'art. 29, comma 19, del dl 19/2024 **convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56** al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.]

RICHIAMO AL TITOLO I CAPO III TUS 81/08

Art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori **Comma 9**

c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

SANZIONE

ART. 157 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

~~c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.~~

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b -bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.

[Aggiornamento del 5 marzo 2024: modifica alla lett. c), comma 1, dell'art. 157 introdotta dall'art. 29, comma 19, del dl 19/2024 convertito con Legge 29 aprile 2024 n. 56 al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.]

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Ricapitolando per Imprese e lavoratori autonomi

ASSENZA DI RISCHI PARTICOLARI EX ALL. XI

Se abbiamo opere di entità < 200UG **e senza rischi particolari** deve essere consegnata la seguente documentazione :

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del TUS 81/08 e s.m.i. ;
- Verifica il possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti**
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Negli altri casi verifica dell'idoneità tecnico professionale attraverso l'allegato

XVII

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

In questo caso ci deve essere fornita la documentazione relativa alla formazione di :

- Datore di lavoro
- Dirigenti
- Preposti

Ad esempio devono possedere (se riguardanti l'attività) :

- Formazione per montaggio/smontaggio ponteggi
- Lavoro in spazi confinati
- Lavori in quota
- Lavori di bonifica amianto
- Formazione esecuzione opere edili
- installazione di segnaletiche stradali
- Corso di prevenzione Incendi
- Corso di primo soccorso

CHI E' IL PREPOSTO ?

Articolo 2 TUS 81/08 s.m.i.- Definizioni

e) «*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015

«L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda.»

Normalmente in cantiere il preposto deve sempre essere presente in quanto obbligatorio ad esempio per le opere di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, lavori in spazi confinati, lavori di installazione di segnaletiche stradali.

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del presente decreto legislativo

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.